

NONA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1988

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/369/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il 22 aprile 1974 gli uffici nazionali di assicurazione dei nove Stati membri hanno concluso in conformità dei principi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE, una serie di accordi con gli uffici nazionali di assicurazione dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca in virtù dei quali gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri si rendono garanti per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno dei suddetti paesi terzi;

considerando che la Commissione ha in seguito adottato la terza decisione della Commissione 75/23/CEE⁽³⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE, che impone a ciascuno Stato membro di astenersi dal 1° gennaio 1975 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia o della Repubblica democratica tedesca se ed in quanto tali veicoli sono coperti dalle condizioni degli accordi stipulati il 22 aprile 1974 tra i rispettivi uffici nazionali degli Stati membri e i corrispondenti uffici dei suddetti paesi terzi;

considerando che il 14 marzo 1986 sono stati firmati gli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione della Spagna e del Portogallo e gli uffici dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca;

considerando che il 16 maggio 1986 la Commissione ha adottato la sesta decisione della Commissione 86/220/CEE⁽⁴⁾ relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio che impone a Spagna e Portogallo di aste-

nersi dal 1° giugno 1986 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca come previsto dagli accordi del 22 aprile 1974;

considerando che il 9 ottobre 1987 sono stati firmati gli accordi tra l'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia e gli uffici dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca;

considerando quindi che sussistono tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile nelle relazioni della Grecia con detti paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1988 la Grecia si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, come previsto dagli accordi del 22 aprile 1974.

Articolo 2

La Grecia informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 54.

ALLEGATO

SECONDO ADDENDUM ALLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE

del 12 dicembre 1973

(Concluso ad Atene, il 9 ottobre 1987)

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

1. Gli uffici di cui al successivo paragrafo 2 hanno stipulato una convenzione multilaterale, complementare alla convenzione uniforme stipulata tra uffici nazionali, il 12 dicembre 1973.
2. Gli uffici nazionali di assicurazione (in relazione ai territori rispettivamente indicati) sono i seguenti:

Bureau belge des assureurs automobiles	Belgio
Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles	Francia (e Monaco)
Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents automobiles	Lussemburgo
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring	Danimarca (comprese le isole Faeroër)
HUK-Verband	Repubblica federale di Germania (compresa Berlino Ovest)
Irish Visiting Motorists' Bureau Ltd.	Repubblica d'Irlanda
Liikennevakuutusyhdistys	Finlandia
Motor Insurers' Bureau	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse le isole della Manica, Gibilterra e L'Isola di Man)
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars	Paesi Bassi
Syndicat suisse d'assureurs automobiles	Svizzera (e Liechtenstein)
Trafikförsäkringsföreningen	Svezia
Trafikförsäkringsforeningen	Norvegia
Ufficio centrale italiano (UCI)	Italia (compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano)
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs	Austria
3. La convenzione complementare del 12 dicembre 1973 dichiara che le parti contraenti si basano sulla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 103 del 2. 5. 1972).
4. La convenzione complementare del 12 dicembre 1973 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 87 del 30. 3. 1974) è entrata in vigore alla data fissata dalla Commissione delle Comunità europee per l'applicazione integrale della direttiva di cui sopra.
5. Con un addendum del 14 marzo 1986 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 153 del 7. 6. 1986) la convenzione complementare del 12 dicembre 1973 è stata modificata in alcuni punti e, nel contempo, estesa con effetto a decorrere dal 1° giugno 1986 ai seguenti uffici (in relazione ai territori rispettivamente menzionati):

Associação Portuguesa De Seguros	Portogallo
Oficina Española de Aseguradores de Automóviles	Spagna
6. Con il presente secondo addendum che entrerà in vigore alla data fissata dalla Commissione delle Comunità europee di concerto con il consiglio degli uffici nazionali di assicurazione, la convenzione complementare del 12 dicembre 1973, modificata e integrata dall'addendum del 14 marzo 1986, viene estesa al seguente ufficio:

Motor Insurers' Bureau	Grecia
------------------------	--------
7. I veicoli a due ruote elencati dalle parti contraenti nell'allegato I della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e nell'addendum del 14 marzo 1986 continuano ad essere considerati come « abitualmente stazionanti » nei territori nazionali di tali parti (il presente secondo addendum stabilisce che non è necessario inserire tale menzione per la Grecia nell'allegato I della convenzione complementare del 12 dicembre 1973).
8. Le categorie di veicoli elencati dalle parti contraenti nell'allegato II della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e dell'addendum del 14 marzo 1986 sono escluse dal campo d'applicazione della convenzione. Analogamente, con il presente secondo addendum, vengono escluse dall'ufficio nazionale di Grecia le seguenti categorie di veicoli:

- i) Veicoli appartenenti a organizzazioni intergovernative. (Targhe di colore verde — con il numero di immatricolazione preceduto dalle lettere « CD » e « ΔΣ »).
 - ii) Veicoli appartenenti alle forze armate e al personale militare e civile della Nato. (Targhe di colore giallo — con il numero d'immatricolazione preceduto dalle lettere « EA »).
 - iii) Veicoli appartenenti alle forze armate greche. (Targa d'immatricolazione con le lettere « ΕΣ »).
 - iv) Veicoli che appartengono alle forze alleate in Grecia. (Targhe con le lettere « AFG »).
 - v) Veicoli con targa d'immatricolazione di durata temporanea (targhe doganali). (Targhe di colore bianco — con il numero d'immatricolazione preceduto dalle lettere « ΔΠΠΕΑ » e « Ε Υ »).
 - vi) Veicoli con targhe di prova. (Targhe di colore bianco — con il numero d'immatricolazione preceduto dalle lettere « ΔΟΚΙΜΗ »).
9. Tutte le disposizioni della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e relativi allegati, modificata e integrata dall'addendum del 14 marzo 1986 si applicano alla Grecia, a decorrere dalla data di entrata in vigore convenuta del presente secondo addendum, di cui al precedente punto 6, come pure si applicano alle altre parti contraenti del presente secondo addendum le esclusioni dell'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia di cui al precedente punto 8.

CLAUSOLA SOSPENSIVA DELL'UFFICIO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE DELLA GRECIA

« Fino alla data di abrogazione della presente clausola è sospesa l'applicazione della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 ai sinistri provocati in Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera da veicoli che stazionano abitualmente in Grecia. L'ufficio nazionale di assicurazione della Grecia esaminerà, alla luce delle circostanze esistenti a tale data, la possibilità che il secondo addendum produca pienamente i suoi effetti con detti paesi entro la fine del 1992 e comunque si impegna a che esso produca pienamente i suoi effetti al più tardi entro la fine del 1995 ».

CLAUSOLA SOSPENSIVA GENERALE

« La data di entrata in vigore del secondo addendum, di cui al precedente punto 6 verrà convenuta dal consiglio degli uffici nazionali di assicurazione di concerto con la Commissione delle precedenti Comunità europee soltanto quando le parti contraenti avranno garantito che le competenti autorità governative hanno dato attuazione nei rispettivi paesi alle misure necessarie ».

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente secondo addendum viene stipulato sotto l'egida del Consiglio degli uffici nazionali di assicurazione ad Atene, Grecia, il 9 ottobre 1987, in tre esemplari in lingua inglese e tre esemplari in lingua francese.

Un esemplare in ciascuna delle due lingue viene inviato rispettivamente al segretario del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione, al segretario generale del Comitato europeo delle assicurazioni e alla Commissione delle Comunità europee.

Il segretariato del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione rilascerà copie conformi del presente secondo addendum a tutti i firmatari dello stesso.

Firmato per :

Bureau belge des assureurs automobiles

Hubert Anciaux

Il direttore

Bureau Central Français des Sociétés d'Assurance contre les Accidents Automobiles

Jean Ripoll

Il presidente

Bureau Luxembourgeois des assureurs contre les accidents automobiles

Jos. Zeimes

Il presidente

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring

Steen LETH-JEPPESEN

L'amministratore delegato

ERik ADOLPHSEN

Il viceamministratore delegato

Gabinete Portugues de Carta verde

Luis Celestino Monteiro DA SILVA
Il Presidente

Carlos Alberto Ceia DA SILVA
Il Vicepresidente

HUK-Verband

Heinz SIEVERS
Il membro del Consiglio

ULf D. LEMOR
Il viceamministratore delegato

Irish Visiting Motorists' Bureau Limited

Noel S. Mulvin
Il Segretario

Liikennevakuutusyhdistys

Peter KÜTTNER
Il Presidente

Pentti AJO
L'amministratore delegato

Motor Insurers' Bureau

Timothy KENT
Il Presidente

Motor Insurers' Bureau, Grecia

Michael PARASKAKIS
Il presidente

Michael PSALIDAS
Il segretario generale

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

Jan SMIT
Il Presidente

Officina Española de Aseguradores de Automoviles

Ricardo PATRON
Il Presidente

Enrique MARCO
Il vicepresidente

Swiss Group of Motor Insurers

George FEHR
Il segretario generale

Trafikförsäkringsföreningen

Richard SCHONMEYER
L'amministratore delegato

Arne BRANDT
Il direttore

Trafikkforsikringsforeningen

Gunnar BRASKL
L'amministratore delegato

Anders BULL-LARSENJ
Il direttore

Ufficio centrale italiano (UCI)

Ruggero COLOMBO
Il presidente

Raffaele DEIDDA
Il direttore

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs

Robert KRIEGEL
Il direttore

Gerhard TOELG
L'amministratore